



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI  
MONZA**

Prot. n. 731/2025 Est.

Monza 16 aprile 2025

Ai Sigg. Magistrati  
SEDE

Al Sig. Questore  
MONZA

Al Sig. Questore  
MILANO

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri  
MONZA

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri  
MILANO

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza  
MONZA

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza  
MILANO

Al Commissariato P.S. di Sesto San Giovanni

Al Commissariato P.S. di Cinisello Balsamo

Al Comando Polizia Penitenziaria di Monza

Al Comando Polizia Provinciale di Monza-Brianza

Ai Sigg. Comandanti  
Polizia Locale  
LORO SEDI

Alla Polizia Giudiziaria - Varie Aliquote  
SEDE



E p.c. Presidente del Tribunale

p.c. Procuratore Generale  
presso la Corte di Appello di Milano

***Prime disposizioni a seguito dell'entrata in vigore della Legge 31.3.2025 n° 47 in materia di limite massimo di durata delle intercettazioni.***

La legge 31 Marzo 2025 n° 47 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 Aprile 2025 e che entrerà in vigore il 24.4 p.v. interviene modificando, con l'aggiunta di un periodo, l'articolo 267 comma terzo cpp e in tal modo prevedendo che le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore ai 45 giorni salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti che devono essere oggetto di espressa motivazione.

In sostanza per effetto di tale disposizione, salve le deroghe che verranno di seguito esposte, per le intercettazioni di qualsiasi tipologia a partire dal 24.4 p.v. sono consentite in via ordinaria dopo il primo periodo di intercettazione soltanto due proroghe di 15 giorni ciascuna al fine di rispettare il termine massimo di durata sopra indicato.

**A) Reati esclusi dalla nuova disciplina e dalla conseguente previsione del limite di durata complessiva dei 45 giorni**

Si deve in primo luogo evidenziare che determinati reati, alcuni di particolare rilievo e in parte di competenza distrettuale, non sono soggetti alla nuova disciplina e quindi alla previsione del termine massimo di durata di 45 giorni.

Per effetto di una correlata modifica introdotta dalla citata legge dell'articolo 13 del D.L. 13 maggio 1991 n° 152<sup>1</sup> e della specifica deroga introdotta per tali reati rispetto a quanto disposto dall'articolo 267 comma tre CPP, come appunto modificato dalla legge 47/2025, le intercettazioni non risultano sottoposte a tale termine di durata massima quando sono necessarie per le indagini sui seguenti reati:

- **delitti di criminalità organizzata ( art.13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152)** Al riguardo appare utile ricordare che la disciplina dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Disposizione che come noto introduce un regime speciale con intercettazioni ammesse per la durata di 40 giorni con possibilità di proroghe per periodi successivi di 20 giorni, qualora ne permangano i presupposti applicativi, in presenza di sufficienti indizi di reato e se necessarie per lo svolgimento delle indagini con facoltà dell'ufficiale di Polizia Giudiziaria delegato all'ascolto di farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria*

<sup>2</sup> *Da ultimo in punto di reato associativo - e prima dell'entrata in vigore dell' art. 1, comma 1 d.l. n. 105/2023 avente ad oggetto le ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività. - SSUU **Sentenza** n. 26889 del 28/04/2016 Cc. (dep. 01/07/2016 )*

in punto di interpretazione della nozione di delitti di criminalità organizzata, risulta estensibile anche ai procedimenti comunque aventi ad oggetto un'associazione per delinquere "comune" diversa da quelle richiamate all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p;

- **reati comuni commessi col metodo mafioso o col fine di agevolazione di un'associazione mafiosa** (ex art. 1, comma 1 d.l. n. 105/2023 che richiama l'art 13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152);
- **delitto ex art art. 452 quaterdecies CP attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**(ex art. 1, comma 1 d.l. n. 105/2023 che richiama l'art 13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152);
- **reati commessi con finalità di terrorismo** (ex art. 1, comma 1 d.l. n. 105/2023 che richiama l'art 13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152);
- **delitto ex art.630 CP di sequestro di persona a scopo di estorsione** (ex art. 1, comma 1 d.l. n. 105/2023 che richiama l'art 13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152);
- **delitto di minaccia col mezzo del telefono** ( art.13 del D.L 13 maggio 1991 n° 152);
- **reati informatici e contro la inviolabilità dei segreti indicati dall'art. 371 bis comma 4 bis c.p.p** ( art.13 comma 3 bis del D.L 13 maggio 1991 n° 152);
- **delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.** (ex art. 6, co. 1 del d.lgs. 9 dicembre 2017, n. 216 che richiama l'art. 13 d.l. n. 152/1991 )
- **delitti contro la personalità individuale previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi umani, acquisto e alienazione di schiavi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)** (ex art. 9 l. 11 agosto 2003, n. 228 che richiama l'art. 13 d.l. n. 152/1991)
- **reati in materia di prostituzione previsti dall'art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75** (ex art. 9 l. 11 agosto 2003, n. 228 che richiama l'art. 13 d.l. n. 152/1991)

## **B) regime temporale applicabile alle attività di intercettazione disposte anteriormente all'entrata in vigore della legge**

In assenza di alcuna previsione transitoria introdotta da parte del legislatore si ritiene che intervenendo la modifica in oggetto su normativa di natura processuale la stessa trovi immediata applicazione, con le specificazioni di seguito indicate, anche per i procedimenti iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge.

Si pone peraltro il problema di valutare se tale disposizione sia immediatamente efficace quanto alla operatività del limite temporale massimo e conseguentemente sul numero

---

*Scurato e si veda anche Cassazione Sezione 1 **Sentenza n. 34895 del 30/03/2022 Ud.** (dep. 21/09/2022 ) Di Lorenzo : "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per delitti di "criminalità organizzata", di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono intendersi tutti i reati di tipo associativo, anche comuni, correlati ad attività criminose più diverse, ai quali è riferito il richiamo ai delitti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., con esclusione delle ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolarne l'attività.*

ammissibile delle proroghe richiedibili anche per le intercettazioni autorizzate e disposte (ed eventualmente già prorogate) anteriormente alla entrata in vigore della stessa.

L'applicazione immediata alle intercettazioni avviate anteriormente all'entrata in vigore della legge 47/2025 del limite di durata massima previsto dalla stessa verrebbe a interessare in tal caso intercettazioni validamente disposte anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla base dell'originario disposto dell'art.267 comma 3 CPP ed eventualmente più volte prorogate in precedenza ben oltre il termine ora introdotto di 45 giorni e quindi oltre il limite temporale ora introdotto con conseguenti profili problematici anche in tema di utilizzabilità del contenuto delle stesse.

E in ogni caso, anche fuori di tale ipotesi, si determinerebbe l'operatività di un regime processuale *misto* per effetto del quale intercettazioni autorizzate ed avviate prima dell'entrata in vigore della legge 47/2025 per una parte verrebbero sottoposte alla disciplina della precedente normativa dell'art.267 comma 3 CPP - e come tali ad esempio già validamente oggetto di 2 proroghe di 15 giorni ciascuna per un una durata totale di 45 giorni e con la prospettiva normativamente ammessa di ulteriori proroghe entro i termini massimi di durata delle indagini preliminari- e per altra parte dal 24.4 c.m non sarebbero più prorogabili oltre tale limite temporale per effetto di una modifica introdotta all'articolo 267 comma 3 CPP successivamente rispetto all' avvio e alle proroghe della attività di intercettazione su uno specifico "target".

**Tale commistione di diverse discipline processuali applicate alla medesima attività di intercettazione su uno specifico "bersaglio" non appare coerente con il sistema: ne consegue che la norma risulta interpretabile nel senso che le intercettazioni validamente disposte e eventualmente prorogate in base alla precedente disciplina, quale attività di indagine avviata in base alle allora vigenti disposizioni processuali, continuano ad essere soggette a tale disciplina e per le stesse potrà essere richiesta al GIP l'autorizzazione alla proroga anche oltre il limite di 45 giorni.**

Il termine massimo di durata delle intercettazioni introdotto dalla legge 47/2025 con il correlato limite temporale dei 45 giorni implicante la possibilità di richiedere sole 2 proroghe avrà efficacia invece, pur all'interno del medesimo procedimento, solo per le intercettazioni richieste e disposte *ex novo* dopo l'entrata in vigore della stessa e quindi dopo il 24.4.2025.

### **C) Applicabilità del termine massimo di 45 giorni con riferimento al singolo bersaglio di intercettazione**

La novella legislativa prevede per le intercettazioni un termine di durata complessiva non superiore ai 45 giorni senza ulteriore specificazione.

La disposizione, stante il tenore letterale, deve essere interpretata nel senso che tale limite temporale opera con riferimento ad ogni singola intercettazione ed alla relativa tipologia ( telefonica fissa- mobile/ambientale/ telematica attiva -passiva ) naturalmente calcolato dalla data di effettivo inizio della captazione di uno specifico "bersaglio" come indicato all'interno dei provvedimenti di intercettazione.

Tali provvedimenti anche quando fanno riferimento a più bersagli del resto contengono l'attribuzione di un distinto numero di RIT identificativo per ciascuno degli stessi<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> In via incidentale si osserva che la disposizione non potrebbe essere in alcun modo interpretata, in assenza di espressa previsione, nel senso che tale limite temporale sia riferito alla singola persona fisica destinataria del provvedimento di intercettazione.

Questo vale anche nell'ipotesi di installazione di successive SIM sul medesimo apparato mobile in quanto le stesse sono di regola oggetto di richieste con attribuzione di autonomi numeri di RIT.

Nel caso di intercettazione anche di IMEI opererà il limite temporale riferito a tale specifica intercettazione ma con distinti limiti temporali massimi in caso di intercettazione di plurime relative SIM riferibili al medesimo apparato mobile.

Identiche valutazioni valgono sia con riferimento alle *intercettazioni ambientali* ove i singoli ambienti/locali oggetto di intercettazione ( o nell'ipotesi di ambientale *mediante captatore informatico* in ogni caso il supporto inoculato) sono indicati all'interno di provvedimenti di intercettazione che, come detto, quando fanno anche riferimento a più bersagli contengono l'attribuzione di un distinto numero di RIT per ciascun apparato/sonda di intercettazione sia con riferimento alle *intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche ex art.266 bis CPP* in relazione ai singoli "bersagli" individuati.

**D) Il requisito derogatorio della "assoluta indispensabilità" delle operazioni per una durata superiore giustificabile con l'emersione di elementi specifici e concreti espressamente motivati.**

La disposizione di legge prevede un obbligo motivazionale particolarmente accurato da parte del Pubblico ministero ( e conseguentemente nelle indicazioni da parte della PG delegata alle indagini al PM ove assuma l'iniziativa di richiedere ulteriori proroghe oltre il termine ordinario massimo di 45 giorni) per derogare al termine massimo di durata dell'intercettazione, **obbligo motivazionale che deve essere collegato alla emersione di elementi specifici e concreti che giustifichino l'assoluta indispensabilità della prosecuzione dell'attività di intercettazione.**

*Il requisito della "assoluta indispensabilità" risulta dettato in termini oggettivamente rigorosi ma che devono essere parametrati ad una fase non decisoria ma tipicamente dinamica ed in evoluzione di ricerca degli elementi probatori quale è la fase di indagine . Tale requisito deve essere pertanto ritenuto in concreto sussistente ogniqualvolta sulla base degli elementi specifici indicati e allo stato desumibili dalla complessiva attività di indagine la rinuncia alla prosecuzione dell'intercettazione potrebbe determinare un*

---

Ove venisse infatti letta in tal modo si determinerebbe effetti distorti e in sostanza *contra legem*: intercettazioni inizialmente disposte con riferimento al primo IMEI/SIM telefonico/ambiente/supporto informatico indicato dalle indagini come riferibile a un determinato indagato sarebbero soggette al termine massimo di intercettazione di 45 giorni . Nel caso in cui nell'arco temporale di 45 giorni dalla stessa attività di intercettazione o comunque dalle indagini ulteriori risultassero ulteriori numeri telefonici o ambienti o apparati informatici riferibili allo stesso indagato per tali intercettazioni il termine massimo di durata applicata per *target persona indagata* farebbe sì che le successive intercettazioni avviate avrebbero durata necessariamente inferiore al 45 giorni.

E qualora gli ulteriori "bersagli" (telefoni, ambienti, supporti informatici) riferibili al medesimo indagato emergessero ormai decorsi i termini di 45 giorni non sarebbe in modo paradossale attivabile alcuna attività di intercettazione riguardando un ulteriore utenza/ambiente attribuito al medesimo indagato in questo modo precludendo ogni ulteriore attività di indagine con effetti distorsivi rispetto alla stessa previsione normativa.

Allo stesso modo **il limite temporale non può essere inteso , per analoghe ragioni e per gli effetti ancora più irrazionali sull'effettività delle indagini, come riferito alla durata complessivo dell'attività di intercettazione nell'ambito del medesimo procedimento** nel senso che quale sia il momento di avvio della singola intercettazione il termine di 45 giorni deve essere computato a partire dalla prima intercettazione disposta nell'ambito del singolo procedimento.

*pericolo concreto e rilevante in termini di perdita/deficit nella raccolta di elementi indiziari necessari al fine di accertare i reati oggetto di indagine e/o al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa .*

La disposizione di legge non indica come visto la fonte di indagine da cui devono emergere gli elementi specifici e concreti che legittimano la deroga all'ordinario termine temporale di 45 giorni .

**Si ritiene, come anticipato, che la disposizione vada interpretata nel senso che in assenza di indicazione o specificazione normativa tali elementi possono essere validamente desunti sia dalle risultanze della stessa attività di intercettazione per cui dovrebbe operare la deroga al termine temporale sia in alternativa dalle risultanze di qualsiasi ulteriore attività di indagine svolta dal Pm o dalla PG delegata (quali rilievi/accertamenti di PG, contenuto di fonti dichiarative , comprese le attività di intercettazione svolte su diversi bersagli etc).**

**Tali elementi di indagine devono essere ritenuti parimenti idonei , anche singolarmente considerati, a legittimare la richiesta al GIP di prosecuzione dell'attività di intercettazione su quel determinato specifico bersaglio oltre il limite di legge ove adeguatamente e specificamente motivata quanto ai requisiti indicati normativamente .**

**Inoltre è sufficiente che tali elementi specifici e concreti emergano in un qualsiasi momento dell'indagine nel corso dell'arco temporale di svolgimento della intercettazione di cui si richiede la proroga oltre il limite massimo di 45 giorni.**

**Non si richiede pertanto per legittimare la richiesta in tal senso al GIP che tali elementi emergano nel periodo di 15 giorni immediatamente precedente e ricompreso nell' ultima proroga in precedenza richiesta.**

La previsione normativa comporta in primo luogo che la Polizia Giudiziaria delegata nel momento in cui richiede al Pm assegnatario del procedimento la proroga dell'intercettazione oltre il limite massimo ordinario di 45 giorni indichi in modo dettagliato gli elementi di indagine specifici e concreti , nel senso sopra indicato, che rendono *"assolutamente indispensabile"* la prosecuzione della singola attività di intercettazione .

Ciascun magistrato, alla luce della *esigenza del continuo raccordo della PG nel corso dell'attività di intercettazione con il PM titolare delle indagine e dotato dello specifico potere di vigilanza*, dovrà a sua volta svolgere una attenta funzione di direzione sulla attività della PG delegata al fine di verificare in tale prospettiva che la stessa nella richiesta di proroga dell'intercettazione oltre tali termini massimi di durata evidenzi in modo completo ed esaustivo gli elementi di indagine , se emergenti dalla attività comunque svolta dalla PG, che legittimano la prosecuzione della attività di intercettazione sullo specifico bersaglio .

*Tali elementi dovranno essere poi indicati o comunque richiamati ed oggetto di specifica ed esaustiva motivazione in sede di richiesta di proroga indirizzata al GIP .*

Il PM indicherà allo stesso modo nella richiesta gli elementi di indagine ulteriori che legittimano la prosecuzione dell'attività di intercettazione ove siano stati acquisiti sulla base di attività di indagine direttamente svolta dallo stesso .

**Il Procuratore della Repubblica**

**Claudio GITTARDI**

